

La Cassazione bocchia le deroghe regionali alle norme antisismiche: sempre necessaria l'autorizzazione

Pietro Verna

Nelle aree a rischio terremoto serve sempre il nullaosta ai cantieri, anche nel caso in cui la regione adotti, come nella fattispecie, deroghe amministrative



La violazione delle norme antisismiche si configura in relazione a qualunque opera eseguita priva di autorizzazione, senza che le regioni possano adottare deroghe a particolari categorie di interventi (Corte di Cassazione, sentenza n.51683/2016) . Con l'enunciazione di questo principio gli "Ermellini" hanno respinto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato il proprietario di suolo alla pena dell'ammenda di euro 200 in relazione ai reati di cui agli articoli 93, 94 e 95 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001, [vedi box](#)) per aver realizzato in zona sottoposta a vincolo sismico due piattaforme in cemento armato, omettendo di darne comunicazione al comune e senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale. Ricorso che l'imputato aveva affidato ad una serie di motivi, fra i quali:

- violazione dell'articolo 93 del Testo unico dell'edilizia, in quanto «l'intervento consisteva in una gettata di cemento di limitate dimensioni e senza alcuna fondazione»;
- erronea applicazione della delibera n.330 del 22 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale della Calabria aveva esentato dall'obbligo di comunicare preventivamente gli interventi edilizi "minori" e di chiedere la relativa autorizzazione;
- violazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo del reato

contestato, perché il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che l'intervento edilizio era stato realizzato a distanza di poco tempo dall'adozione della delibera regionale «su cui [l'imputato] aveva fatto incolpevole affidamento»;

-omessa applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, in considerazione della «particolare tenuità dei fatti oggetto della contestazione»

La sentenza della Cassazione

La pronuncia della Corte di legittimità muove dalle caratteristiche costruttive delle opere edilizie (una piattaforma del perimetro di metri 2x3 e dell'altezza di metri 5 x 0,2 e l'altra del perimetro di metri 1,2 x 1,6,) per affermare che si tratta piattaforme in cemento armato di «apprezzabile consistenza» e, come tali, rientranti nella nozione di «costruzione» ed assoggettati agli obblighi imposti dagli articoli 93 e 94 del testo unico dell'edilizia la cui inosservanza configura il reato di cui all' articolo 95 del medesimo testo unico. Reato che si consuma ogni qual volta le opere sono eseguite in assenza della prescritta autorizzazione, anche nel caso in cui la regione adotti, come nella fattispecie, deroghe amministrative. Il che - argomenta la sentenza - determina l'infondatezza della censura secondo cui il Tribunale di Cosenza non avrebbe tenuto conto dell'affidamento riposto dall'imputato sulla delibera regionale, dal momento che quest'ultima è palesemente illegittima perché «inidonea ad escludere l'applicabilità di norme primarie, considerando, tra l'altro, le dimensioni e l'estensione delle due piattaforme ».

Indirizzo giurisprudenziale

La pronuncia si allinea alla sentenza n. 19185/ 2016 con la quale la Corte di Cassazione, con riferimento alla delibera n.330/2011 della Regione Calabria, ha stabilito che la stessa viola apertamente l'articolo 83 del testo unico dell'edilizia, perché crea ex novo la categoria delle «opere minori» che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica. Illegittimità che – rileva la sentenza- emerge dalla formulazione del preambolo della stessa delibera, laddove riconosce che «le norme legislative nonché quelle tecniche in vigore non dettano, espressamente, alcuna particolare limitazione o esclusione delle opere da assoggettare alla disciplina di cui sopra».